

## **Associazione**

### **"Centri Mara Selvini per la Coppia"**

\*\*\*\*

### **Statuto**

#### **Articolo 1**

E' costituita un'associazione denominata:

### **"Centri Mara Selvini per la Coppia"**

#### **Articolo 2**

L'Associazione non ha fini di lucro e ha sede a Milano, Viale Vittorio Veneto n.12. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di informazione, formazione, prevenzione, sensibilizzazione, ricerca e presa in carico del singolo e della coppia, attraverso l'attività di centri specializzati.

Scopo dell'Associazione è il miglioramento dell'efficacia e dell'umanità dell'aiuto alla coppia.

E' fatto divieto all' Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle vigenti norme.

#### **Articolo 3**

E' Socio Ordinario chi è in possesso dei necessari requisiti di competenza specialistica ed è organizzato in équipe.

Previa domanda motivata e documentata, i Soci Ordinari verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' Socio Aggregato chi vuole sostenere l'Associazione non avendo, o non avendo ancora conseguito, i requisiti necessari per diventare Socio Ordinario. I soci Aggregati non hanno diritto di voto.

#### **Articolo 4**

I Soci Ordinari possiedono i seguenti requisiti, salvo valutazioni diverse delle singole candidature da parte del Consiglio Direttivo:

#### **TITOLI**

\* Diploma di specializzazione in psicoterapia;

\* Attestato di partecipazione al corso monotematico "La Psicoterapia di Coppia nell'Ottica Relazionale", della durata di almeno un anno, organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli e condotto da Paola Covini e Dante Ghezzi; in alternativa, Attestato di partecipazione al corso "L'uso del corpo e delle emozioni in terapia" un approccio basato sulla Connessione Interpersonale, condotto da Laura Fino e Alberto Penna. E' da ritenersi valida anche una equivalente formazione specifica nella

pratica clinica con le coppie purché certificata con attestato di partecipazione rilasciato dall'ente organizzatore.

#### METODOLOGIA DI LAVORO

\*Co-terapia, équipe.

#### FORMAZIONE CONTINUA

\*Ogni Socio partecipa ad almeno tre incontri di supervisione all'anno organizzati dall'Associazione.

La qualità di Socio Ordinario si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, nei seguenti casi:

- La pratica clinica o scientifica si discosti da quella indicata dal Consiglio Direttivo;
- La quota annua non venga interamente versata nei termini stabiliti;
- Assenza ingiustificata al numero degli incontri annui previsti.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata al Presidente dell'Associazione.

L'eventuale riammissione del Socio Ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito del versamento della/e quota/e mancante/i e di quella dell'anno in corso.

#### **Articolo 5**

Sono Organi dell'Associazione:

- \* l'Assemblea dei Soci con diritto di voto (Fondatori ed Ordinari);
- \* il Presidente;
- \* il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 6**

Gli Associati con diritto di voto formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

L'Assemblea si tiene almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio per approvare il bilancio di esercizio.

#### **Articolo 7**

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- \* approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- \* alla nomina del Consiglio Direttivo;
- \* all'approvazione ed alla modificazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- \* ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

#### **Articolo 8**

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato via mail (od altro mezzo idoneo a rendere edotti gli Associati dell'avviso di convocazione stesso) a ciascun Associato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato. Tuttavia nessun Associato può rappresentare più di altri due Associati.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno un terzo degli Associati e le delibere saranno prese a maggioranza di voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero di Soci e dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà, tuttavia, necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.

### **Articolo 9**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente due Vice-Presidenti.

Il Consiglio Direttivo medesimo può cooptare altri membri in sostituzione dei membri mancanti o per meglio conseguire le finalità dell'Associazione. In tale ultimo caso, i membri dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per l'attività dell'Associazione, stabilendone le mansioni.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri: è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite mail o lettera. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

### **Articolo 10**

Il Presidente è eletto tra i Soci Fondatori ed Ordinari.

Il Presidente ed eventualmente i Vice-Presidenti, in caso di impedimento del Presidente, hanno la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 11**

Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- patrimonio iniziale,
- quote sociali e contributi volontari degli Associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione,
- contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche,
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti,
- eventuali entrate per servizi portati dall'Associazione.

### **Articolo 12**

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà il 31 dicembre 2019.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo l'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui all'articolo 2.

Con la riforma prevista dal D. Lgs. 460/97 l'Associazione si avvale della normativa di favore prevista dall'art. 148 DPR 917/86.

### **Articolo 13**

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile:

- quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi,
- per altre cause di cui all'articolo del codice civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

### **Articolo 14**

Per tutto quanto previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle Leggi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, \_\_\_\_\_

Dott.sa Paola Covini

Dott. Dante Ghezzi

Dott.sa Beatrice Alagna

Dott. Antonio Bellinzas

Dott.sa Gloria Teresa Invernizzi

Dott.sa Erika Michilon

Dott.sa Simona Sigismondi